

VERBALE DELL' DELL'ASSEMBLEA straordinaria dd. 25.07.2022
dell'Associazione Rat Sloga PromoSKulturE
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO
SETTORE di cui al DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

In data 25 luglio 2022_alle ore 20,00 presso la sede operativa dell'associazione in Gorizia Via Pajer di Monriva n.8, convocata con avvisi scritti, si è riunita in seduta straordinaria l'Assemblea dei soci dell'associazione Rat Sloga PromoSKulturE per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- **adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 117/2017;**
- **varie ed eventuali.**

Sono presenti : Peric Mara, Marusic Albano, Frandolic Dario, Maria Ferletic, Makuz Graziella, Ferfoglija Rosina, jussa Giacinto ,Ferlez Danijel, Laura Peric-Cosani

A termini dell'art. 19 del vigente statuto assume la Presidenza dell'assemblea la presidente dell'associazione Maria Ferletic e constatata la presenza di 9 aventi diritto al voto su 12 iscritti all'associazione, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita con il quorum richiesto per l'approvazione delle modifiche statutarie (art.21 codice civile richiamato all'art.20 del vigente statuto) e chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Mara Peric

Passa quindi al primo punto all'ordine del giorno ricordando che l'associazione è stata costituita con atto notarile del 31 gennaio 1997 come associazione apolitica non profit.

Dal 1999 è iscritta nell'elenco del volontariato della Regione FVG.

L'associazione è inoltre iscritta all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art.5 della LR FVG 26/07 attuativo della legge n.38/1 per le attività socio culturali e attività teleradiodiffusioni comunitarie .

Il Presidente prosegue informando che a termini del D.Lgs. 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017 l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore di cui al citato decreto legislativo.

Illustra quindi le parti dello statuto che vengono integrate e modificate mettendole in raffronto con lo statuto vigente. Per un facile riscontro da parte dell'organo di controllo lo statuto viene reiscritto con le integrazioni e modifiche apportate seguendo lo schema predisposto dalCSV. In considerazione che l'adeguamento avviene in assemblea straordinaria esiste la possibilità di integrare lo statuto recependo pure gli adeguamenti facoltativi.

Prosegue facendo presente che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione da parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente apre quindi la discussione e dopo ulteriori chiarimenti e ampio dibattito mette ai voti la proposta di approvazione del nuovo statuto nella versione integrale riscritta.

L'assemblea dei soci approva lo statuto ad unanimità

L'assemblea da altresì mandato al presidente di espletare tutti gli adempimenti connessi allo adeguamento dello statuto compresa la registrazione del verbale della presente assemblea, debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario, con allegato statuto approvato che ne forma parte integrante, **con l'esenzione sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore.)**

I due documenti, in duplice esemplare, saranno consegnati all'Ufficio del registro competente per la registrazione presso l'Agenzia delle entrate.

Viene dato altresì mandato al Presidente per ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale chiude la seduta. Sono le ore 21.30

Il Segretario

Choro Peric

Il Presidente

Mario Zerbini

12 8 LUG. 2022

REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 540 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro ESENTE



IL FUNZIONARIO

Annamaria Podbersig

* firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato 1

REGISTRATO A GORIZIA IL

28 LUG. 2022

al n. 540 vol. serie 3 Atti Privati

STATUTO

RAT SLOGA PROMOSKULTURE ODV

IL FUNZIONARIO

Annamaria Rocca

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

* firma su delega del Direttore Provinciale

E' costituita ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e del *Codice civile*, l'associazione non riconosciuta denominata "Rat Sloga Promoskulture ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Doberdò del Lago (GO) e con *durata illimitata*.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Per esigenze logistiche la sede operativa si trova a Gorizia presso Via Payer Monriva n. 8

L'associazione è iscritta nell'albo regionale fvg ai sensi dell'art.5 della LR 26/07 fvg- attuativa Legge 38/01 minoranza slovena.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione si propone di promuovere lo sviluppo socio- culturale ed economico, la solidarietà, il rispetto dei diritti dell'uomo, la pacifica convivenza e collaborazione fra popoli nonché la promozione e divulgazione del patrimonio culturale degli stessi, riservando un'attenzione prioritaria all'area Centro-Europea, al popolo sloveno ed alle minoranze etnico-linguistiche di cui all'art.6 della Costituzione italiana, dell'art.3 dello Statuto della Regione autonoma FVG, della legge 482/99, della Legge n.38/01, della Legge 249/97, del TU 177/2005 e delle leggi della Regione Autonoma FVG riferite in particolare alla tutela delle minoranze etniche.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale mediante attività editoriali, mass-media, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, mostre, seminari, istituzione e valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio etnografico/museale, realizzazione di films, di documentari e programmi radiotelevisivi per la diffusione nell'etere, attività ricreative, corsi di lingue e di formazione tecnico/professionale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie nonché mediante la promozione socio-educativa, l'istruzione dei giovani, favorendo la collaborazione con altre organizzazioni ed enti sia pubblici che privati.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi con una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Si riportano qui di seguito le lettere in ordine alfabetico alle quali si ricollega in prevalenza l'attività poliedrica esemplificativa ma non esaustiva dell'associazione.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

La situazione attuale reclama più che mai l'impegno per lo sviluppo socio culturale e professionale. Le attività indicate hanno proprio lo scopo per ottenere una società più pronta ad affrontare i problemi che la vita ce li pone giornalmente. Nel problematico settore scolastico

generale, un aspetto particolare riguarda le scuole con lingua d'insegnamento slovena: necessità di personale qualificato e adeguati libri di testo.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

la Regione fvg crocevia di popoli diversi dispone di un ricco e singolare patrimonio culturale offerto a partire dallo stesso paesaggio che l'associazione sta rilevando per la salvaguardia dello stesso e per la promozione del territorio anche sotto l'aspetto turistico. Si citano alcuni interessanti documentari sulle chiese votive nelle Valli e sull'arte nelle chiese al confine.

I popolo sloveno anche se numericamente modesto, vanta personaggi di alta valenza socio culturale nel settore.

Il territorio della Regione Fvg, interessato dalle note 12 battaglie dell'Isonzo- definito museo all'aperto e cimitero dei caduti nel primo conflitto mondiale , continua a richiamare parenti dei caduti e turisti da tutte le parti d'Europa .

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale .

La Regione FVG è ricca di associazioni di volontariato attive nei più svariati settori. L'associazione vi collabora spontaneamente anche fuori dalla Regione fvg privilegiando le aree delle regioni confinanti. Per la diffusione si serve dei servizi multimediali e dello streaming ricorrendo anche a importanti piattaforme locali e centrali.

Produce documentari di diverso contenuto socio - culturale, ricreativo-sportivo avendo presenti i problemi delle categorie sensibili e delle esigenze dei giovani. Le attività ricreative e sportive sono particolarmente frequenti sia a livello locale che internazionale. Gorizia, ospita tradizionalmente numerose iniziative internazionali e mondiali come il concorso internazionale di canto corale C.S.Seghizzi , il festival mondiale del folklore, il concorso internazionale di violino, i gusti di frontiera senza contare l'attività teatrale e le qualificate mostre di autori locali e internazionali.

Non per nulla il capoluogo isontino e il Comune di Nova Gorica (Slo) hanno ottenuto il riconoscimento di " Gorizia capitale della Cultura europea"

Il territorio offre l'occasione di conoscere numerosi personaggi nei vari settori rientranti nello spirito del terzo settore.

Oltre alle ricerche vengono organizzate passeggiate ricognitive del territorio, interviste e produzioni di documentari sulle minoranze linguistiche nella Regione FVG e sul significativo ruolo delle stesse nelle aree di confine.

Importanza particolare viene data all'insegnamento delle lingue.

j) teleradiodiffusione a carattere comunitario, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto dei diritti di tutela delle minoranze linguistiche con particolare richiamo all'art.28 della legge n.38/01;

L'Associazione dispone dal 2011 di determina MISE-DGSCER- prot.11224 per attività di fornitore di servizi media audiovisivi e dati con attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

Le trasmissioni avvengono h 24 su 24 con un palinsesto contenente telegiornali locali plurilingui , interviste, approfondimenti su temi di attualità come sulla cultura, sulle minoranze linguistiche, sulla salute, sui problemi degli anziani e dei giovani, sull'attività politica, religiosa, sportivo- ricreativa, sull'ambiente , sul turismo, sulle attività degli enti locali, sulla protezione civile, sulla sicurezza sul lavoro, sulla protezione degli animali ecc.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In questo settore l'associazione segue con occhio particolare le attività nelle strutture che ospitano giovani con doposcuola e formazione degli stessi togliendoli dalla strada e dalle compagnie indirizzate al bullismo .

u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo in considerazione.**

v) **promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;**

Come espressione della minoranza slovena provata dalle ingiustizie , discriminazioni, umiliazioni, dagli orrori delle guerre, dalle libertà e dai diritti naturali negati , l'associazione è impegnata nella lotta sotto tutte le forme possibili per il rispetto dei diritti naturali dell'umanità , per il trionfo della giustizia e della legalità, presupposti per l'amicizia e per la pace fra i popoli nello spirito del sommo Poeta sloveno France Preseren.." vivan tutti i popoli che anelan giunga il di in cui laddove splende il sole trionfi la libertà e il confinante non sia un nemico ma un vicino."

w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**

L'associazione è da anni particolarmente impegnata nelle rivendicazioni dell'associazione REA Radiotelevisioni Europee associate collegata con organizzazioni che si interessano alle materie previste alla presente lettera. Riprende e mette in onda gli interventi su validi studi di professionisti sulla fiscalità internazionale, rispettivamente sulle vicendestoriche nell'area confinaria della Regione fvg..

z) con la menzione di questa lettera si intende evidenziare la necessità di **riqualificazione e recupero di edifici storici e abbandonati per le attività del volontariato**

Le associazioni di volontariato si trovano troppo spesso in difficoltà operative per carenza di sedi adeguate mentre sul territorio vengono rilevate troppe strutture storiche abbandonate ed esposte al degrado.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono aderire all'associazione anche altri enti.

I ogni caso il loro numero non potrà essere superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Analogamente l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Questi entro 60 giorni dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo. Possono così, pagando la quota associativa, continuare ad eleggere i vari organi ed essere eletti.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività e all'approvazione degli stessi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, morosità ed esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati ed in regola col pagamento della quota annuale dell'associazione.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare un associato e in casi particolari fino al massimo di tre associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

(I.e. - Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
- La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.)

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta)nelle forme ammesse (es. poata elettronica, Raccomandata ecc., contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno il voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del dlgs 117/17 l'espressione del voto può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica.

L'assemblea può quindi essere svolta online purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la loro esclusione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- definizione della quota associativa
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 , nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 **(l'Organo di Controllo)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 **(Il Revisore Legale dei Conti)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti dall'associazione entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo o per via telematica tramite pec o per raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente presso la sede operativa dell'organizzazione.

ART. 17 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, prioritariamente ad associazioni ed enti della minoranza slovena senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge nel rispetto dei diritti delle minoranze linguistiche, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Clausola compromissoria)

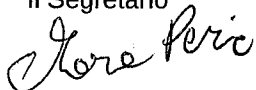
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario



Il Presidente

